

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2152-A

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALVESTITI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 23 marzo 1956 (Stampato n. 1211)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(CORTESE)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 24 marzo 1956*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953

*Presentata alla Presidenza l'11 settembre 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le disposizioni legislative interne dei vari Paesi prescrivono, per la presentazione delle domande di concessione di brevetti per invenzioni industriali, formalità che variano da Paese a Paese: era venuta ad imporsi la creazione di un brevetto industriale internazionale.

Già nel 1916, alla Conferenza economica parlamentare interalleata, si auspicava una stretta unione fra i Paesi alleati per la protezione della proprietà industriale, attraverso una registrazione internazionale dei brevetti,

e creando una organizzazione comune per la procedura di esame delle invenzioni.

Nel novembre 1919 fu elaborato a Parigi un progetto di accordo internazionale per la creazione di un *Bureau central des brevets*: progetto consacrato in un accordo internazionale firmato a Parigi il 15 novembre 1920. L'accordo non è però stato ratificato ed ebbe quindi la sorte degli altri tentativi del 1873 (Esposizione universale di Vienna); del 1883 (Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale); del 1909 a Londra, ecc.

Nell'agosto del 1949 l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa indirizzava una raccomandazione al Consiglio dei Ministri, il quale, nella seconda sessione del novembre 1949, incaricava il Segretario Generale di studiare la proposta e di richiedere il parere dei Governi. Pervenute le osservazioni, il Comitato dei Ministri, nel novembre 1950, convocò un Comitato di esperti.

Si decise — memori delle difficoltà che avevano fatto naufragare i precedenti tentativi — di procedere per tappe, dando la precedenza:

allo studio delle questioni relative all'unificazione delle formalità per il deposito delle domande dei brevetti;

e all'unificazione della classificazione dei brevetti.

L'11 dicembre 1953 la Convenzione unifica le procedure, semplificando le formalità necessarie per l'acquisizione dei diritti di brevetti, e facilitando l'acquisto dei diritti stessi nei diversi Paesi aderenti alla Convenzione.

Ovvio la necessità di modificare alcune disposizioni attualmente vigenti nella legislazione italiana.

Ad esempio, le norme in vigore prescrivono che le domande di brevetto devono essere depositate presso determinati uffici, non potendo essere inviate per posta: il disegno di legge ammette l'invio delle domande a mezzo del servizio postale.

Inoltre, mentre finora chi aveva depositato una domanda di brevetto poteva rivendicare la data di tale precedente deposito, a condizione che la rivendicazione fosse fatta nel contesto della domanda di brevetto italiana, il disegno di legge consente, invece, di fare tale specifica richiesta anche successivamente, cioè entro due mesi dalla presentazione della domanda di brevetto.

Essendo evidenti i vantaggi derivanti dall'unificazione di dette formalità, si raccomanda il disegno di legge all'approvazione della Camera.

MALVESTITI. *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

### ART. 3.

L'articolo 92 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Le domande di brevetto per invenzioni industriali si depositano in Roma presso l'Ufficio Centrale Brevetti o nei capoluoghi di provincia presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

È consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante il servizio postale con plico raccomandato, con avviso di ricevimento, diretto all'Ufficio Centrale Brevetti in Roma.

In tal caso si considera data del deposito quella risultante dal verbale, che deve essere redatto all'atto del ricevimento dal predetto Ufficio con indicazione anche dell'ora dell'avvenuto ricevimento del plico ».

### ART. 4.

In caso di rivendicazione di priorità derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, può farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.

In ogni caso detta rivendicazione dovrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

### ART. 3.

*Identico.*

### ART. 4.

*Identico.*